



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 20/01/2025

Numero Registro Dipartimento 68

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 612 DEL 20/01/2025

Oggetto: Accertamento della sussistenza del gravame di uso civico sui terreni in agro del Comune di Bisignano (CS) individuati catastalmente al foglio di mappa n. 3 particella n. 904 (ex 259 e prima ancora 113). Richiedente Papaiani SNC Società Agricola di Antonio e Simona Papaiani - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 153 del 23/12/2024.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.” con la quale è stato stabilito che le modifiche organizzative approvate, determinano per il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione”, ridenominato senza modifiche funzionali, in Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale” solo una diversa distribuzione interna delle competenze già ascritte alla medesima Struttura e che le modifiche organizzative riguardano i Settori n. 5, n. 7 e n. 9 del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione” con conseguenti effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali in essere e non il Settore n. 1 “Coordinamento delle Attività Dipartimentali e Usi Civici – Biodiversità”;
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 159 del 10/04/2024 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 12/04/2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Iritano Giuseppe l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l’incarico di direzione del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021”;
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità” con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- il D.D.S. n. 1563 del 08/02/2024 avente per oggetto “Micro-organizzazione del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità, Individuazione dei responsabili del procedimento, assegnazione delle mansioni ed attività anno 2024” con il quale, tra l’altro, viene conferita al funzionario Vincenzo Sangiovanni la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 571 del 24/10/2024 recante “DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) e DGR n. 444/2024 – Modifica ed integrazione”;

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;

- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 ("trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici") che prevedono che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)" e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)";
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) d.P.R. 24 Luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: "Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi", in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: "*Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale*", al comma 5 che "*l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo*" ed al comma 6 che "*con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.*";

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21/8/2007, N. 18, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che “Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”;
- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

DATO ATTO che la conoscenza/presenza del vincolo dell'uso civico, ai fini paesaggistici, è rilevante e imprescindibile poiché implica la valutazione per la conservazione e la tutela delle matrici degli antichi paesaggi agrari, atteso che il legislatore statale, oltre agli aspetti paesaggistici ex art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004, ne disciplina l'utilizzo sotto l'aspetto del bene universale che potrebbe essere sottratto alla collettività con usi non consoni e/o non compatibili alla normativa vigente in materia di usi civici e secondo le procedure dalle stesse dettate (L.1766/1926, R.D. n. 332/1928 nonché D.P.R. n. 327/2001, art. 4, L.R. 17/2008, L.168/2017);

CONSIDERATO che il sig. Antonio Papaiani, in qualità di legale rappresentante della Società Cavaliere e Papaiani srl, poi denominata, a seguito di trasformazione societaria, in Papaiani SNC Società Agricola di Antonio e Simona Papaiani, ha presentato Domanda al Dipartimento competente della Regione Calabria per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 e la L.R. 42/2008 per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante cogeneratore ad alto rendimento (CAR) e relative opere di connessione, sito nel Comune di Bisignano, in provincia di Cosenza, avente potenza pari a 3,36 MWE;

VISTO che, ai fini del rilascio della predetta A.U., si è reso necessario avviare la procedura per l'accertamento dell'eventuale sussistenza degli usi civici, secondo quanto previsto dalla l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., sui suoli interessati dal progetto;

VISTI:

- la nota prot. n. 008559/2024 del 07/05/2024 con la quale il Comune di Bisignano (CS) ha richiesto il previo nulla osta per la verifica della sussistenza di eventuali diritti di usi civici sull'area individuata catastalmente al foglio di mappa n. 3 particella n. 904 del Comune di Bisignano (CS);
- la nota prot. n. 346285 del 23/05/2024 mediante la quale il Settore 1 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione, ha rilasciato al Comune di Bisignano (CS) il nulla osta di competenza in ordine all'individuazione dei territori oggetto di verifica demaniale ai sensi dell'art. 4 c.2 del Regolamento n. 10 del 05/12/2022, evidenziando che lo stesso è relativo all'avvio dell'iter di accertamento demaniale sulle particelle di terreno interessate e non alle modalità di scelta dei PID, che devono essere effettuate, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Ente Comunale in conformità al regolamento regionale n. 10/2022;
- la PEC del 27/05/2024 con la quale il Comune di Bisignano (CS) ha trasmesso la determina n. 441 del 17/05/2024 di conferimento dell'incarico PID all'ing. Luigi Liberale Apa *“per la redazione dello studio finalizzato all'accertamento demaniale di sussistenza di eventuali diritti*

di usi civici sull'area individuata dalla particella 904 (ex 259 ex 113) del Foglio di Mappa 3 del Comune di Bisignano";

- la nota prot. n. 364426 del 31/05/2024 con la quale il Settore 1 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione, ha invitato il Comune di Bisignano (CS) ad esercitare l'autotutela per violazione dell'art. 4 del regolamento regionale n. 10 del 05.12.2022;
- la nota PEC del 27/09/2024 inviata all'UOA Forestazione, successivamente inoltrata per competenza al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari in data 08/10/2024 ed assunta al prot. n. 632200 del 09/10/2024, con la quale il Comune di Bisignano (CS) ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 19/09/2024 recante all'oggetto "*Adozione istruttoria demaniale per accertare la demanialità delle particelle n° 904 del foglio di mappa n. 3 del comune di Bisignano*";
- il decreto dirigenziale n. 15719 del 11/11/2024 adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007, dal Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione - Settore 1 Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità, recante all'oggetto: "Accertamento della sussistenza del gravame di uso civico sui terreni in agro del Comune di Bisignano (CS) individuati catastalmente al foglio di mappa n. 3 particella n. 904 - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 112 del 19/09/2024: ricusazione del visto e restituzione degli atti al Comune". Disponendo, appunto, le restituzione degli atti al Comune interessato per le ulteriori determinazioni di competenza secondo i rilievi riportati nella parte motiva del provvedimento;

VISTA la PEC del 08/01/2025, acquisita al protocollo regionale n. 11652 del 09/01/2025, con la quale il Comune di Bisignano (CS) ha trasmesso l'atto finale del procedimento, ai sensi dell'art. 15, c. 1, della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 23/12/2024 in esito all'istruttoria dell'accertamento demaniale eseguita dal PID incaricato ing. Luigi Liberale Apa "***la quale esclude con certezza che l'area identificata al Foglio 3, particella 904 (ex 259 ex 213) del Comune di Bisignano (CS) è gravata da usi civici***";

CONSIDERATO che il Comune di Bisignano (CS), con il provvedimento deliberativo n. 153 del 23/12/2024 ha contestualmente attestato di aver provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed alla notifica ai soggetti interessati, della relazione del PID con le risultanze dell'accertamento eseguito, e che non sono pervenute all'Ente comunale osservazioni ed opposizioni;

VISTA la PEC del 17/01/2025 con la quale il Comune di Bisignano (CS) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Settore 1 del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con nota PEC prot. n. 29825 del 16/01/2025;

RITENUTO che con l'adozione dell'atto deliberativo n. 153/2024, il Comune di Bisignano (CS) abbia confermato, sotto la propria responsabilità, l'incarico di PID all'ing. Luigi Liberale Apa, presente nell'Elenco regionale approvato con il D.D.G. n. 11789 del 09/08/2024, asserendo che gli atti peritali sono stati pubblicati in Albo dal 22/11/2024 al 22/12/2024, giusto certificato di pubblicazione n. 1864/2024 del 22/11/2024. E, conseguentemente, il rilievo mosso con il D.D.G. n. 15719 del 11/11/2024 riguardo al procedimento di conferimento dell'incarico appare oggi superato con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale n. 15 del 30/12/2024.

RICHIAMATA la competenza del Comune di Bisignano (CS) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

ESAMINATO il provvedimento dell'Amministrazione comunale e verificato che lo stesso appare conforme alla normativa vigente;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001,

dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI VISTARE, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 18/2007, la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 23/12/2024 con la quale il Comune di Bisignano (CS) adotta il provvedimento finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto prende atto ed approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato ing. Luigi Liberale Apa ***“la quale esclude con certezza che l'area identificata al Foglio 3, particella 904 (ex 259 ex 213) del Comune di Bisignano (CS) è gravata da usi civici”***;

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 153 del 23/12/2024 del Comune di Bisignano (CS) diviene efficace a seguito del presente provvedimento;

DI INSERIRE il presente accertamento nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al richiedente l'accertamento, all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria ed al Dipartimento regionale "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali - Settore 05 Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili";

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Vincenzo Sangiovanni
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCA PALUMBO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iritano
(con firma digitale)